SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 129° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 21 gennaio 1988** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 21 gennaio 1988, n. 12.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, all'alinea, le parole: «al 31 dicembre 1988» *sono sostituite dalle seguenti:* «inderogabilmente al 30 giugno 1988»;

al comma 1, le lettere b), c), e) *ed* f) *sono soppresse;*

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* Sono inderogabilmente prorogati al 31 dicembre 1988:

a) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 2), del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

b) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1), del decreto-legge di cui alla precedente lettera *a)*, relativo all'imposta sul valore aggiunto, limitatamente agli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

c) il termine indicato nell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente gli interventi previsti negli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, già autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata sino al 31 dicembre 1987, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1990»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il termine per il collocamento in aspettativa del sindaco o del presidente della comunità montana, dell'assessore delegato alla ricostruzione, di un rappresentante della minoranza è prorogato al 30 giugno 1989 nei comuni disastrati, nel comune di Senise e nelle comunità montane che ricomprendano comuni disastrati. È prorogato, altresì, alla stessa data il termine indicato nell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Nei comuni gravemente danneggiati, limitatamente al sindaco o suo delegato, il predetto termine è prorogato alla medesima data. Resta fermo il trattamento economico spettante ai medesimi ove essi siano dipendenti da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici, anche economici, che continua ad essere posto a carico delle amministrazioni ed enti. Resta a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, l'onere per l'aspettativa dei dipendenti da aziende private»;

al comma 4, la lettera b) *è soppressa;*

i commi 5, 6 e 7 sono soppressi;

il comma 10 e soppresso.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. È prorogato al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine indicato nell'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'adozione da parte di comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore o dei piani esecutivi di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Decorso tale termine, ai comuni inadempienti sarà sospesa l'erogazione di fondi, ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, fino all'adozione dei menzionati piani e nei successivi trenta giorni saranno attivati i poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19.

2. I piani regolatori generali od esecutivi, o loro varianti, sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, gli strumenti si intendono

approvati, qualora essi siano stati inoltrati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla data della delibera di adozione. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale. In caso di inosservanza del termine di inoltro si applicano le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di approvazione degli strumenti urbanistici.

3. Gli strumenti urbanistici di cui al comma 1 o loro varianti già inoltrati entro il 31 dicembre 1987 per l'approvazione sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il predetto termine, gli strumenti o loro varianti si intendono approvati ed il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.

4. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è abrogato.

5. I comuni dichiarati danneggiati e inclusi nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, e successive modificazioni, accedono ai benefici di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, per far fronte alle spese relative alla redazione degli strumenti urbanistici generali o esecutivi adottati entro il 31 dicembre 1988, nella misura del 50 per cento delle spese previste sulla base delle tariffe professionali.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono estese ai comuni danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982 ed inclusi nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982.

7. Per gli strumenti urbanistici o loro varianti dei comuni di cui al comma 6 resi esecutivi ai sensi del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 389, e del presente decreto, è annullata l'approvazione verificatasi in applicazione dei predetti decreti-legge. Tali strumenti urbanistici sono riesaminati dalla regione o dall'ente delegato con le procedure e gli effetti di cui al comma 3».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «70 per cento», *sono aggiunte le seguenti:* «È altresì concesso sulla residua spesa un contributo pluriennale costante dell'8 per cento per la durata del mutuo a tal fine contratto per un massimo di venti anni. I contributi sono assegnati dai comuni, che determinano le priorità, sentite le soprintendenze competenti anche sulla congruità della spesa preventivata. Il contributo verrà erogato alla ditta proprietaria, dopo che la stessa avrà dimostrato di aver già eseguito i lavori relativi al 30 per cento della spesa occorrente»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli immobili di proprietà privata di interesse storico o artistico vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per quelli di interesse storico-nazionale riconosciuti tali secondo le disposizioni di precedenti leggi, il contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, come quantificato dal comma 1, è assegnato indipendentemente dal completamento dell'opera interessata. Il contributo è utilizzato per effettuare, in ordine di priorità, gli interventi strutturali, quindi gli interventi non strutturali esterni e, per il residuo, per le opere interne e di rifinitura. Qualora il detto contributo non sia sufficiente a coprire il completamento delle riparazioni degli immobili, l'importo del contributo medesimo potrà essere aumentato sino alla copertura delle spese per i soli interventi strutturali»;

al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni», *sono aggiunte le seguenti:* «e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni,»;

al comma 5, sono premesse le parole: «Ferme restando le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,»;

al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 5,», *sono aggiunte le seguenti:* «quando trattasi di ricostruzione parziale,»;

al comma 7, dopo le parole: «comma 6,», *sono aggiunte le seguenti:* «ivi compresi la casa canonica e i locali per il ministero pastorale, anche se non contigui agli edifici di culto,».

All'articolo 4:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma si applicano i compensi previsti dalle leggi vigenti. Se l'immobile è costituito da più unità immobiliari, per le parti di proprietà comuni a più unità immobiliari, l'importo al quale si applica la percentuale prevista dalle tariffe professionali è quello globale del costo di consolidamento dell'intero intervento. Le relative parcelle dovranno essere vistate con motivato parere per la congruità dagli ordini o collegi professionali competenti»;

al comma 3, le parole: «diciotto mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «ventiquattro mesi»; *e le parole:* «non superiori a tre mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «non superiori complessivamente a sei mesi»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il sindaco, in relazione all'entità dei progetti esecutivi presentati, fissa il numero delle sedute settimanali delle commissioni comunali previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, le quali devono esprimere il parere di competenza nel termine previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80. A tal fine il sindaco provvede

alla sostituzione dei componenti assenti o impediti con funzionari tecnici del comune o di altri enti. Il compenso da corrispondere ai componenti le commissioni è elevato a lire 25 mila per ogni perizia esaminata e definita».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: «emigrati», *sono aggiunte le seguenti:* «all'estero, purché abbiano conservato la residenza,»; *e le parole:* «, anche se stagionali, compresi coloro che risultino trasferiti nell'ambito del territorio nazionale per motivi di lavoro,» *sono soppresse;*

al comma 2, le parole: «ovvero i conduttori di fatto,» *sono soppresse; dopo le parole:* «hanno titolo», *sono aggiunte le seguenti:* «in sostituzione del proprietario»; *e le parole:* «, indipendentemente dall'entità dei contributi spettanti al proprietario» *sono soppresse;*

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Alla fattispecie di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni del titolo I, capo III, della legge 3 maggio 1982, n. 203»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni, ivi compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, a far data dalla ultimazione dei lavori»;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine relativo all'inizio dei lavori o di quello assegnato per l'esecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo hanno titolo a subentrare in conformità a quanto ivi previsto»;

al comma 5, le parole: «31 dicembre 1988», *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 1988»;

il comma 6 è soppresso;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Il contributo per la ricostruzione o la riparazione previsto all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è corrisposto anche ai proprietari di unità immobiliari, adibite a strutture pubbliche, sempre che il relativo progetto di intervento sia presentato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

L'articolo 6 è soppresso.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. I proprietari delle unità immobiliari dei fabbricati rurali danneggiati dall'evento sismico del 1962, che hanno presentato domanda ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, possono accedere ai benefici previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni e delle priorità di cui alle leggi regionali vigenti. L'onere è a carico e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge n. 219 del 1981».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — 1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 200 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, può essere affidata ad imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La disposizione di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 1988».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «e che presentino domanda nei termini previsti per i contributi dallo stesso articolo 22» *sono sostituite dalle seguenti:* «e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988»;

al comma 2, dopo la parola: «imprese», *sono aggiunte le seguenti:* «o loro consorzi»; *e le parole:* «o dei comuni confinanti» *sono soppresse;*

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le iniziative indicate nell'articolo 32 della citata legge n. 219 del 1981, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto alle aree ivi considerate, possono essere inserite, nell'ordine, nei comuni disastrati, nel comune di Senise, nelle comunità montane di cui facciano parte comuni disastrati secondo un programma di localizzazione che le regioni Campania e Basilicata definiscono entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e trasmettono all'ufficio speciale preposto all'attuazione del citato articolo 32»;

il comma 5 è soppresso;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli oneri derivanti dai contributi per le iniziative previste nell'articolo 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono a carico degli stanziamenti recati dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni»;

i commi 7 e 8 sono soppressi.

All'articolo 12, il comma 6 è soppresso.

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-*bis*. — 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi da 1 a 8, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese anche ai comuni danneggiati, dichiarati sismici, che siano forniti di piano di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera *c)*, della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni Campania, Basilicata e Puglia emanano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, direttive cui devono uniformarsi i consigli comunali per deliberare ai sensi del citato articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Tali direttive devono prioritariamente riguardare la sicurezza statica degli edifici, la salvaguardia della pubblica incolumità, la effettiva utilizzazione da parte dei cittadini interessati nonché la presenza di particolari ragioni architettoniche, urbanistiche e sociali».

L'articolo 13 è soppresso.

All'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al comma 1 anche i soggetti che abbiano già contratto a tal fine mutui edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti dall'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Eventuali esborsi già effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtù del presente comma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento».

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. — 1. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per provvedere, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera *e)*, della stessa legge n. 219 del 1981, al recupero dei nuclei provvisori di abitazioni realizzati nei territori colpiti dal sisma del 23 luglio 1930, di cui al regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1906, ricompresi anche nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile e 22 maggio 1981, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, emanati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874».

L'articolo 17 è soppresso.

L'articolo 18 è soppresso.

L'articolo 20 è soppresso.

Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-*bis*. — 1. I primi due commi dell'articolo 13 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

"In caso di alienazione di unità immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente"».

L'articolo 21 è soppresso.

L'articolo 22 è soppresso.

L'articolo 24 è soppresso.

Dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-*bis*. — 1. Fatta salva ogni diversa determinazione del CIPE, i comuni dichiarati gravemente danneggiati possono impegnare per la realizzazione di opere pubbliche i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in misura non superiore al 25 per cento. Tale misura è elevata al 35 per cento per i comuni dichiarati disastrati».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 919, 28 febbraio 1987, n. 52, 24 marzo 1987, n. 111, 23 maggio 1987, n. 202, 22 luglio 1987, n. 301, e 21 settembre 1987, n. 389.

Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

2. Il testo unico di cui al comma 1 conterrà le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 273 del 21 novembre 1987.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 15 febbraio 1988.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1925):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) il 21 novembre 1987.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 21 novembre 1987 con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VII, X, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 novembre 1987.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 2, 18, 19 dicembre 1987.

Esaminato in aula il 12 gennaio 1988 e approvato il 13 gennaio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 767):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 15 gennaio con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 19 gennaio 1988.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 19 gennaio 1988.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 20 gennaio 1988.

Esaminato in aula e approvato il 20 gennaio 1988.

88G0020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1987, n. 557.

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, recante disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 11, comma 4, della stessa legge, che prevede la emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per la disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui allo stesso articolo e per la verifica periodica della persistenza dei requisiti stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, recante norme di attuazione dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 15 settembre 1987, n. 410, recante disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza;

Considerato che la disposizione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, per la parte relativa al requisito della registrazione della testata delle agenzie di informazione radiofonica presso il competente tribunale «da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge», si traduce nell'impossibilità dell'accesso al previsto rimborso delle spese di abbonamento per le imprese radiofoniche che abbiano contratto abbonamenti con agenzie di informazione radiofonica che registrino la testata successivamente e che tale limitazione non risulta nella legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Ritenuta, di conseguenza, la necessità di estendere la disposizione di cui al citato comma 1 anche alle spese di abbonamento con le agenzie di informazione radiofonica che abbiano registrato la testata presso il competente tribunale successivamente alla predetta data, ma comunque da almeno un anno;

Considerata, altresì, l'esigenza di procedere ad alcune rettifiche del testo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, segnatamente all'art. 1, comma 2, e all'art. 3, comma 1:

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, è sostituito dal seguente:

«2. Le domande devono essere spedite entro la data del 10 settembre 1987 per le provvidenze relative all'anno 1986 ed entro la data del 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi per gli anni successivi».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, è sostituito dal seguente:

«1. Le imprese di radiodiffusione sonora, che intendono fruire dei contributi di cui all'art. 11 della legge, sono tenute:

a) alla registrazione quotidiana dell'intera programmazione, su nastro, cassetta o disco; la registrazione deve essere mantenuta per almeno trenta giorni;

b) per le sole imprese che non abbiano presentato la comunicazione di preavviso di cui all'art. 1, comma 3, alla raccolta ed al mantenimento delle registrazioni di cui al punto *a*) per la durata di un anno;

c) all'istituzione dei registro di cui al comma 1, lettera *d*), dell'art. 2».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, è sostituito dal seguente:

«1. Il rimborso previsto dalla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11 della legge può essere effettuato in favore delle imprese di radiodiffusione sonora di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, in relazione all'importo delle spese di abbonamento ai servizi informativi delle agenzie di stampa indicate negli articoli 16 e 17 della stessa legge, ovvero delle agenzie di informazione radiofonica che abbiano registrato la testata presso il competente tribunale da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge medesima con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga, che siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire l'autonoma raccolta, l'elaborazione e la comunicazione di notizie e che siano altresì collegate mediante abbonamento con meno di cinque emittenti. Il rimborso può essere altresì effettuato in relazione all'importo delle spese di abbonamento ai servizi informativi delle agenzie di informazione radiofonica al compimento dell'anno di registrazione della relativa testata presso il competente tribunale».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 14 dicembre 1987

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 1 del D.P.C.M. 15 settembre 1987, n. 410, è il seguente:

«Art. 1 *(Presentazione delle domande).* — 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che, avendone i requisiti, intendono usufruire dei contributi di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 — nei successivi articoli indicata «la legge» senza ulteriori specificazioni — devono presentare apposita domanda, a firma del legale rappresentante dell'impresa stessa, al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni, 15 - 00187 Roma, a mezzo posta mediante invio raccomandato, specificando le provvidenze richieste. Nel caso che la richiesta riguardi le riduzioni tariffarie previste alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 della legge, copia della domanda deve essere trasmessa dalle imprese interessate ai gestori competenti all'applicazione delle tariffe.

2. *Le domande devono essere spedite entro la data del 10 settembre 1987 per le provvidenze relative all'anno 1986 ed entro la data del 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi per gli anni successivi.*

3. A decorrere dal 1988 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, le imprese di radiodiffusione sonora che intendono presentare, nei termini indicati nel comma 2, domanda per le provvidenze relative all'anno in corso, possono dare preavviso scritto al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le stesse modalità indicate nel comma 1. Il preavviso deve contenere l'esplicita dichiarazione di volontà di produrre la domanda prescritta».

Nota all'art. 2:

Il testo vigente dell'art. 3 del D.P.C.M. 15 settembre 1987, n. 410, è il seguente:

«Art. 3 *(Controlli).* — 1. *Le imprese di radiodiffusione sonora, che intendono fruire dei contributi di cui all'art. 11 della legge, sono tenute:*

a) *alla registrazione quotidiana dell'intera programmazione, su nastro, cassetta o disco; la registrazione deve essere mantenuta per almeno trenta giorni;*

b) *per le sole imprese che non abbiano presentato la comunicazione di preavviso di cui all'art. 1, comma 3, alla raccolta ed al mantenimento delle registrazioni di cui al punto* a) *per la durata di un anno;*

c) *all'istituzione del registro di cui al comma 1, lettera* d), *dell'art. 2.*

2. Le imprese devono consentire agli incaricati del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'accesso ai locali in cui esse hanno sede ed in quelli di trasmissione, per consentire l'esame e la verifica, da effettuare anche presso gli uffici del Servizio, delle registrazioni di cui al comma 1.

3. L'inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dai benefici per l'anno in corso, senza pregiudizio delle altre sanzioni di legge.

4. È in facoltà del Servizio disporre ulteriori controlli saltuari senza preavviso».

Nota all'art. 3:

Il testo vigente dell'art. 5 del D.P.C.M. 15 settembre 1987, n. 410, è il seguente:

«Art. 5 *(Agenzie di informazione).* — 1. *Il rimborso previsto dalla lettera* b) *del comma 1 dell'art. 11 della legge può essere effettuato in favore delle imprese di radiodiffusione sonora di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, in relazione all'importo delle spese di abbonamento ai servizi informativi delle agenzie di stampa indicate negli articoli 16 e 17 della stessa legge, ovvero delle agenzie di informazione radiofonica che abbiano registrato la testata presso il competente tribunale da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge medesima con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga, che siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire l'autonoma raccolta, l'elaborazione e la comunicazione di notizie e che siano altresì collegate mediante abbonamento con meno di cinque emittenti. Il rimborso può essere altresì effettuato in relazione all'importo delle spese di abbonamento ai serivizi informativi delle agenzie di informazione radiofonica al compimento dell'anno di registrazione della relativa testata presso il competente tribunale.*

2. I servizi informativi dovranno consistere esclusivamente in notizie comunicate per telescrivente, per bollettino o attraverso gli strumenti tipici del settore (cassetta, disco o trasmissione via etere con ponte radio da punto a punto o via cavo)».

88G0018

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 novembre 1987.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei titoli del Tesoro per un importo di 30 miliardi di yen, della durata di sei anni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto n. 724159, in data 5 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1986, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 398, con il quale è stata disposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge 23 dicembre 1983, n. 748, da ultimo modificato con l'art. 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e per le finalità contemplate dalle richiamate disposizioni di legge, un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo nominale di 30 miliardi di yen giapponesi, ad un tasso di interesse annuo pari al 5,375%, pagabile in rate annuali posticipate, della durata complessiva di sei anni;

Visto, in particolare, l'art. 8 del menzionato decreto ministeriale del 5 dicembre 1986, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed al rimborso del capitale, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei titoli saranno effettuati in yen dalla banca «Fiscal Agent», incaricata dal Ministero del tesoro del servizio finanziario del prestito, attualmente l'Industrial Bank of Japan.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di fornire alla menzionata banca, non più tardi delle ore 11 (ora di Tokyo) di ciascuna data di pagamento, i fondi in yen occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire almeno dieci giorni prima della «data di pagamento», che risulterà fissata secondo quanto all'uopo previsto nei «termini e condizioni» del prestito.

Detto importo verrà determinato dalla Banca d'Italia in via previsionale sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e verrà comunicato al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.

I fondi in lire rimessi dal Tesoro, mediante mandato di pagamento sulla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa, verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - prestito del Tesoro 5,375% per 30 miliardi di yen, emissione 19 dicembre 1986».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di yen da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento», cioè la data di messa a disposizione dei yen alla menzionata banca. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà immediatamente regolata.

Art. 3.

Pure con le modalità di cui all'art. 2 verranno rimessi i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dagli accordi sopra menzionati.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di lire 2.000.000.

La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento degli interessi annuali di scadenza 19 dicembre 1987.

Art. 4.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1988, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 5.

In relazione ai termini di prescrizione, per gli interessi cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e per il capitale dieci anni dalla data stabilita per il rimborso, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati e restituiti dal «Fiscal Agent» saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà a negoziare contro lire i fondi in yen non utilizzati e a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 6.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito, nonché il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.

Le spese di cui al precedente art. 3 faranno carico al cap. 4435 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1987 è, prevedibilmente, di L. 5.000.000.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1987
Registro n. 43 Tesoro, foglio n. 331

88A0174

DECRETO 5 gennaio 1988.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,15% di scadenza 1° giugno 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1986, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1987, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza 1° giugno 1990;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza 1° giugno 1990, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, e sono numerate dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra, da quella n. 1 di scadenza 1° dicembre 1987, fino a quella n. 6 di scadenza 1° giugno 1990.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello, di maestro toscano del secolo XV e della stessa cornice che contiene detto quadro nella Galleria degli Uffizi di Firenze.

La cornice superiore e inferiore riporta, a destra, una sezione rettangolare priva di stampa, onde permettere l'inserimento della numerazione magnetica.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee ondulate intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre su due righe in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 9,15% - di scadenza 1° giugno 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1986, n. 910 - e decreto ministeriale 26 maggio 1987 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19 settembre 1986 - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° giugno 1987 - Roma, 1° giugno 1987; seguono le diciture, da sinistra a destra, - V° per la Corte dei Conti (Spanò), il Direttore Generale (Ranuzzi), Il Primo Dirigente (Marzio)» - in basso a destra è indicato n. 786700 di pos. (Serie IV).

A sinistra della leggenda «Iscritto nel Gran Libro etc.» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno

della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 9,15% di scadenza 1° giugno 1990; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° giugno 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre - 1986, n. 910 e D.M. 26 maggio 1987 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «9,15%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Al di sotto di tale spazio quadrangolare, è posto un disco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 9,15% - 1° giugno 1990».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000: viola malva-viola scuro;
per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;
per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;
per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;
per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;
per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;
per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà tramesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1988
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 320

88A0173

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 dicembre 1987, n. 558.

Misure fitosanitarie per l'importazione di patate da seme dalla Polonia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalla cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1986, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione di patate da seme, modificata dalla direttiva n. 87/374/CEE;

Vista la direttiva del Consiglio n. 70/457/CEE del 29 gennaio 1970 modificata dalla direttiva n. 86/155/CEE;

Vista la decisione presa in sede CEE il 16 dicembre 1987 dal Comitato fitosanitario permanente che ha approvato le deroghe a talune disposizioni della direttiva CEE n. 77/93/CEE sopra menzionata, per l'introduzione in Italia di tuberi seme di patate originari dalla Polonia;

Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto fanno escludere qualsiasi rischio fitosanitario per l'introduzione in Italia del «Corynebacterium sepedonicum» e del «potato spindle tuber viroide»;

Decreta:

Art. 1.

I tuberi seme di patate, originari della Polonia, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 marzo 1988.

Art. 2.

Prima dell'esportazione in Italia dei tuberi seme di patate, di cui al precedente art. 1, le autorità fitosanitarie polacche dovranno accertare che:

a) le patate da seme sono state prodotte in campi situati nella zona chiusa di Wierzbowo situata nell'area di Xomza;

b) le patate da seme sono state prodotte esclusivamente da patate da seme della categoria «Super - elite», fornite dalla stazione di miglioramento delle piante di Lubleno nella regione di Gdansk;

c) le patate da seme sono state certificate ufficialmente come patate da seme che soddisfino le condizioni previste per la categoria «Elite»;

d) i campioni sono stati prelevati ufficialmente da ogni partita (lotto) destinata all'Italia; una partita dovrà consistere soltanto di tuberi di una singola varietà prodotta da una singola azienda; i campioni dovranno essere esaminati in laboratori ufficiali per accertare la presenza del «potato spindle tuber viroid» e del «Corynebacterium sepedonicum»; i campioni per l'accertamento dell'eventuale presenza di «potato spindle tuber viroid» saranno costituite da tuberi o foglie presi dal raccolto originario della partita; per l'accertamento del «Corynebacterium sepenicum» saranno prelevati due campioni per ciascuna partita ognuno dei quali sarà pari a circa l'1% dei tuberi della partita, fino a 1000 tuberi; gli esami dovranno essere effettuati su campioni interi, utilizzando i seguenti metodi:

in relazione al «potato spindle tuber viroid»: il metodo Page, previo passaggio del materiale attraverso appropriati vegetali, oppure, il procedimento di ibridazione C-DNA;

in relazione al «Corynebacterium sepedonicum»: il metodo IF «Angers» oppure un metodo equivalente.

Art. 3.

Le partite dovranno essere tenute separate durante tutte le operazioni compreso il trasporto.

Art. 4.

Il certificato fitosanitario che accompagna ciascuna partita deve essere compilato dalle autorità fitosanitarie polacche soltanto dopo la conferma che nessuna traccia di «potato spindle tuber viroid» o di «Corynebacterium sepedonicum» è stata scoperta in occasione degli esami di cui alla lettera *d)* dell'art. 2.

Il certificato anzidetto deve riportare la dichiarazione supplementare che le condizioni di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, dell'art. 2 sono state rispettate precisando il nome dell'azienda che ha prodotto le patate da seme, il numero di certificazione all'origine come anche il nome della zona di cui alla lettera *a)* dell'art. 2.

Art. 5.

Dalle singole partite di patate da seme introdotte in Italia devono essere prelevati ufficialmente campioni rappresentativi destinati agli esami ufficiali. Le partite devono essere tenute separate sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzate o utilizzate sino alla conferma che nessuna traccia di «potato spindle tuber viroid» o di «Corynebacterium sepedonicum» è stata scoperta in occasione di detti esami.

Art. 6.

Le patate ottenute dai tuberi seme importati non potranno essere certificate come «tuberi seme di patate», ma dovranno essere utilizzate come patate da consumo esclusivamente nel territorio nazionale.

Art. 7.

I locali, i contenitori, i materiali da imballaggio, i veicoli e le macchine per il trasporto, la cernita e la preparazione del materiale di semina che sono stati in contatto con i tuberi seme importati, prima del successivo impiego, dovranno essere sottoposti a pulizia e disinfestazione prima di entrare in contatto con altre patate.

Art. 8.

L'importazione delle singole partite di patate da seme dalla Polonia deve essere autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seguito di apposita richiesta in cui dovrà essere specificato la quantità, il punto di entrata e i depositi ove saranno immagazzinati i tuberi seme.

Art. 9.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'autorizzare l'importazione dei tuberi seme, provvederà a dettare agli uffici competenti le istruzioni necessarie all'applicazione delle misure contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 17 dicembre 1987

Il Ministro: PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0021

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 gennaio 1988.

Ulteriore proroga delle requisizioni disposte dai prefetti di Napoli, Caserta, Latina e Salerno per la sistemazione dei nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli a causa dell'evento bradisismico. (Ordinanza n. 1327/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le proprie ordinanze n. 4/FPC del 6 settembre 1983, n. 6/FPC del 10 settembre 1983 e n. 18/FPC del 7 ottobre 1983 pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 20 settembre 1983, n. 258 del 20 settembre 1983 e n. 285 del 17 ottobre 1983 e successive proroghe, con le quali i prefetti di Napoli, Caserta, Latina e Salerno sono stati autorizzati a disporre requisizioni di alloggi nelle rispettive province per la sistemazione di nuclei familiari sfollati da Pozzuoli;

Vista la propria ordinanza n. 1054/FPC/ZA del 10 luglio 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1987 con la quale è stata tra l'altro, da ultimo, disposta la proroga delle citate disposizioni fino al 30 settembre 1987;

Viste le note n. 540/BRA/GAB del 28 settembre e 27 ottobre 1987 con le quali il prefetto di Napoli rappresenta la necessità di disporre una ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 1987 delle requisizioni in argomento;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre quanto richiesto;

Dispone:

Articolo unico

Le disposizioni concernenti le requisizioni disposte dai prefetti di Napoli, Caserta, Latina e Salerno, in esecuzione delle ordinanze citate nelle premesse, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 1987.

La pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana vale come notifica agli interessati.

Roma, addì 13 gennaio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0175

ORDINANZA 13 gennaio 1988.

Ulteriore proroga della sospensione del pagamento di energia elettrica consumata dalle famiglie sgomberate a causa del bradisismo. (Ordinanza n. 1329/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la propria ordinanza n. 1046/FPC/ZA del 4 luglio 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 1987 con la quale, da ultimo, è stata disposta la proroga al 30 settembre 1987 delle disposizioni concernenti la sospensione del pagamento delle forniture di energia elettrica consumata dalle famiglie sgomberate da Pozzuoli a causa del bradisismo;

Visto il fonogramma n. 56108 del 18 settembre 1987 con il quale il comune di Pozzuoli ha richiesto, tra l'altro, una ulteriore sospensione fino al 31 dicembre 1987 del pagamento dei predetti consumi di energia elettrica;

Viste le note n. 540/BRA/GAB del 28 settembre e 27 ottobre 1987 con le quali il prefetto di Napoli ha espresso parere favorevole all'accoglimento della predetta richiesta fino al 31 dicembre 1987;

Ravvisata l'opportunità di concedere il beneficio in parola;

Dispone:

Articolo unico

È ulteriormente differito al 31 dicembre 1987 il termine del 30 settembre 1987, previsto dalla ordinanza n. 1046/FPC/ZA del 4 luglio 1987 citata nelle premesse, relativo alla sospensione del pagamento delle forniture di energia elettrica consumata dalle famiglie sgomberate da Pozzuoli a causa del bradisismo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0176

ORDINANZA 13 gennaio 1988.

Ulteriore proroga del collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Castelvolturno. (Ordinanza n. 1330/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 152/FPC/ZA del 14 marzo 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 27 marzo 1984, con la quale è stato autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco di Castelvolturno o di un assessore dello stesso comune, prorogata, da ultimo, con ordinanza n. 1039/FPC/ZA del 26 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1987;

Vista la nota 025907 del 17 novembre 1987 con la quale il comune di Castelvolturno ha richiesto la proroga fino al 30 giugno 1988 del collocamento in aspettativa del sindaco o di un assessore dal medesimo delegato per il disbrigo delle incombenze correlate alle residue sistemazioni precarie;

Vista la nota 1020/4 BRAD del 23 novembre 1987 con il quale il prefetto di Caserta esprime parere favorevole in merito alla richiesta sopracitata permanendo tuttora esigenze connesse all'insediamento dei nuclei familiari puteolani;

Ravvisata, quindi, l'opportunità di aderire alla sopra citata richiesta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Castelvolturno o, in sua vece, di un assessore delegato, disposto e prorogato ai sensi delle ordinanze citate nelle premesse, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1988.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0182

ORDINANZA 13 gennaio 1988.

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del sindaco e degli assessori del comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 1331/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la propria ordinanza n. 1051/FPC/ZA del 4 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 15 luglio 1987, con la quale è stata disposta, da ultimo, la proroga fino al 31 dicembre 1987 del collocamento in aspettativa del sindaco e degli assessori del comune di Pozzuoli;

Vista la nota n. 540/BRA/GAB dell'8 gennaio 1988 con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole circa una ulteriore proroga, fino al 31 marzo 1988 del collocamento in aspettativa del sindaco e degli assessori all'urbanistica ed ai lavori pubblici del comune di Pozzuoli;

Ravvisata l'opportunità di disporre la richiesta di proroga;

Dispone:

Art. 1.

Sono differite al 31 marzo 1988 le disposizioni relative al collocamento in aspettativa di cui alla ordinanza n. 1051/FPC/ZA del 4 luglio 1987, limitatamente al sindaco ed agli assessori all'urbanistica ed ai lavori pubblici del comune di Pozzuoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0181

ORDINANZA 13 gennaio 1988.

Ulteriore proroga di disposizioni a favore della popolazione interessata dal fenomeno del bradisismo. (Ordinanza numero 1332/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il comma 8 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le proprie ordinanze n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 ottobre 1983 e n. 196/FPC/ZA del 2 maggio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 12 maggio 1984, concernenti, rispettivamente, il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei nuclei familiari puteolani sgomberati a causa del bradisismo ed il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa e l'assistenza alberghiera per i nuclei familiari sgomberati da Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura, a causa del medesimo evento bradisismico;

Vista la propria ordinanza n. 1043/FPC/ZA del 4 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 1987 con la quale sono state, tra l'altro, da ultimo prorogate, fino al 30 settembre 1987, le disposizioni di cui alle ordinanze sopra cennate;

Visto il fonogramma n. 56108 del 18 settembre 1987 con il quale il sindaco di Pozzuoli rappresenta la necessità di disporre una ulteriore proroga delle disposizioni emanate con le sopra citate ordinanze;

Viste le note n. 540/BRA/GAB del 28 settembre, 27 ottobre 1987 e 8 gennaio 1988 con le quali il prefetto di Napoli esprime parere favorevole in merito alle predette richieste fino al 30 aprile 1988;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre il differimento delle sopra citate disposizioni;

Dispone:

Articolo unico

Le disposizioni di cui alle ordinanze n. 19/FPC del 7 ottobre 1983 e 196/FPC/ZA del 2 maggio 1984 concernenti, rispettivamente, il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei nuclei familiari puteolani sgomberati a causa del bradisismo ed il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa e l'assistenza alberghiera per i nuclei familiari sgomberati da Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura, a causa del medesimo evento bradisismico, prorogate, da ultimo, con ordinanza n. 1043/FPC/ZA del 4 luglio 1987, sono ulteriormente differite al 30 aprile 1988.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0180

ORDINANZA 13 gennaio 1988.

Ulteriore proroga dei termini concernenti indennità a favore dei proprietari di immobili offerti spontaneamente, destinati ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli. (Ordinanza n. 1333/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la propria ordinanza n. 1047/FPC/ZA del 4 luglio 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 1987 con la quale, da ultimo, è stata prorogata fino al 30 settembre 1987 l'indennità a favore dei proprietari di immobili offerti spontaneamente e destinati al ricovero dei nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli a causa del bradisismo;

Visto il fonogramma n. 56108 del 18 settembre 1987 con il quale il sindaco di Pozzuoli ha chiesto, tra l'altro, la proroga fino al 31 dicembre 1987 del beneficio sopra indicato;

Viste le note n. 540/BRA/GAB del 28 settembre, 27 ottobre 1987 e 8 gennaio 1988 con le quali il prefetto di Napoli esprime parere favorevole circa una ulteriore proroga fino al 30 aprile 1988 del beneficio in argomento;

Ravvisata pertanto la necessità di aderire a quanto richiesto;

Dispone:

Articolo unico

Il termine del 30 settembre 1987 di cui alla ordinanza n. 1047/FPC/ZA citata in premessa, relativo alla corresponsione della indennità in favore dei proprietari di immobili offerti spontaneamente, destinati ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli, è ulteriormente differito al 30 aprile 1988.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0179

ORDINANZA 13 gennaio 1988.

Agevolazioni per gli spostamenti dei nuclei familiari sfollati da Pozzuoli e sistemati altrove. (Ordinanza n. 1334/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la propria ordinanza n. 34/FPC del 19 ottobre 1983 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 25 ottobre 1983 concernente il trasporto gratuito dei nuclei familiari sfollati da Pozzuoli e sistemati altrove a causa del bradisismo, prorogata, da ultimo, con ordinanza n. 876/FPC/ZA del 30 dicembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1987;

Vista la propria ordinanza n. 1073/FPC/ZA del 23 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 1987 concernente disposizioni agevolative per gli spostamenti dei nuclei familiari puteolani sfollati altrove;

Vista la nota n. 540/BRA/GAB dell'8 gennaio 1988 con la quale la prefettura di Napoli ha espresso parere favorevole ad una ulteriore proroga, richiesta dal comune di Pozzuoli con telegramma n. 921 dell'8 gennaio 1988, delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 1073/FPC/ZA del 23 luglio 1987 sopra citata fino al 31 marzo 1988, previo rigoroso accertamento, da parte del sindaco di Pozzuoli, della spettanza agli aventi diritto del beneficio in questione;

Ravvisata la opportunità di aderire alla predetta richiesta;

Dispone:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1987 di cui all'ordinanza n. 1073/FPC/ZA del 23 luglio 1987 relativo alle agevolazioni per gli spostamenti dei nuclei puteolani tuttora sfollati e sistemati altrove, è differito al 31 marzo 1988.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0178

ORDINANZA 13 gennaio 1988.

Misure dirette ad accelerare il completamento delle strutture scolastiche dell'insediamento di Monterusciello in comune di Pozzuoli e concessione di un contributo straordinario al comune di Pozzuoli per l'acquisto di suppellettili scolastiche. (Ordinanza n. 1335/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 54/FPC del 7 novembre 1983 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania del 2 gennaio 1984, che dispone la realizzazione di circa 4000 alloggi nel comune di Pozzuoli, località Monterusciello;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Pozzuoli n. 780/URG del 24 novembre 1987 con la quale è stato richiesto un finanziamento per l'acquisto di suppellettili scolastiche in ragione di L. 487.000.000 necessarie per l'andamento degli edifici scolastici realizzati in Monterusciello;

Ravvisata pertanto l'opportunità di eliminare, senza ulteriore indugio gli ostacoli che si frappongono alla piena ripresa delle attività scolastiche;

Ritenuto di aderire alla richiesta del comune di Pozzuoli;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni norma vigente;

Dispone:

Articolo unico

Per l'acquisto delle suppellettili scolastiche necessarie per il pieno funzionamento delle infrastrutture scolastiche in Monterusciello, è assegnata al comune di Pozzuoli in provincia di Napoli la somma di L. 487.000.000 a valere a carico del fondo per la protezione civile con imputazione allo stanziamento di cui alla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e successive integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0177

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1988.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1988.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata ed integrata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11, dalla legge 18 novembre 1981, n. 659, dalla legge 27 gennaio 1982, n. 22 e dalla legge 8 agosto 1985, n. 413;

Visto il regolamento interno di attuazione della legge 2 maggio 1974, n. 195;

Vista la deliberazione in data odierna del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1988, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione in data odierna, con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica ha approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1988.

Sono conseguentemente assegnati, sulla base del suddetto piano di ripartizione, i contributi di cui al precedente comma con versamenti *pro quota*, in relazione all'autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui alla legge 24 dicembre 1987, n. 525 ed alla successiva definitiva approvazione del bilancio dello Stato.

Roma, addì 21 gennaio 1988

Il Presidente: SPADOLINI

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 27.629.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'ANNO 1988

Numero senatori	Gruppi, rappresentanze e componenti parlamentari	2% (art. 3, lettera *a*)	23% (art. 3, lettera *b*)	75% (art. 3, lettera *c*)	Totale
127	Democrazia cristiana	61.397.777	620.977.520	8.122.414.352	8.804.789.649
85	Partito comunista italiano	61.397.777	620.977.520	5.436.261.574	6.118.636.871
45	Partito socialista italiano	61.397.778	620.977.520	2.878.020.833	3.560.396.131
17	Sinistra indipendente	61.397.778	62.097.755	1.087.252.315	1.210.747.848
16	Movimento sociale italiano-Destra nazionale	61.397.778	620.977.520	1.023.296.296	1.705.671.594
9	Partito repubblicano italiano	61.397.778	620.977.520	575.604.167	1.257.979.465
7	Partito socialista democratico italiano	61.397.778	620.977.520	447.692.130	1.130.067.428
6	Federalista europeo ecologista	61.397.778	620.977.520	383.736.111	1.066.111.409
12	Misto	61.397.778	—	767.472.222	828.870.000
	Rappresentanza parlamentare del Partito liberale (3, iscritti al gruppo misto)	—	620.977.520	—	620.977.520
	Rappresentanza parlamentare di Democrazia proletaria (1, iscritto al gruppo misto)	—	620.977.520	—	620.977.520
	Rappresentanza parlamentare della Lista verde (1, iscritto al gruppo misto)	—	620.977.520	—	620.977.520
	Componente parlamentare della «Sudtiroler Volkspartei» (2, iscritti al gruppo misto)	—	62.097.755	—	62.097.755
	Componente parlamentare del Movimento degli autonomisti democratici progressisti (1, iscritto al gruppo misto)	—	20.699.290	—	20.699.290
324	Totali . . .	552.580.000	6.354.670.000	20.721.750.000	27.629.000.000

88A0205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 21 gennaio 1988.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai gruppi parlamentari per l'anno 1988.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto il regolamento interno concernente la erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la deliberazione del 21 gennaio 1988 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai gruppi parlamentari della Camera dei deputati per l'anno 1988 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 2 e 5 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione del 21 gennaio 1988 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati con la quale è stato approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai gruppi parlamentari della Camera dei deputati per l'anno 1988.

Roma, addì 21 gennaio 1988

Il Presidente: IOTTI

Il Segretario generale: LONGI

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 55.257.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'ANNO 1988.

Numero deputati	Gruppo parlamentare	2% (art. 3, lettera *a*)	23% (art. 3, lettera *b*)	75% (art. 3, lettera *c*)	Totale spettante
234	Democratico cristiano	92.095.000	1.241.932.573	15.393.021.430	16.727.049.003
157	Comunista	92.095.000	1.241.932.573	10.327.796.430	11.661.824.003
94	Partito socialista italiano	92.095.000	1.241.932.573	6.183.521.429	7.517.549.002
35	Movimento sociale italiano-Destra nazionale	92.095.000	1.241.932.573	2.302.375.000	3.636.402.573
21	Repubblicano	92.095.000	1.241.932.573	1.381.425.000	2.715.452.573
20	Sinistra indipendente	92.095.000	124.193.257	1.315.642.857	1.531.931.114
17	Partito socialista democratico italiano	92.095.000	1.241.932.573	1.118.296.429	2.452.324.002
13	Verde	92.095.000	1.241.932.573	855.167.857	2.189.195.430
12	Federalista europeo (lista partito radicale)	92.095.000	1.241.932.573	789.385.714	2.123.413.287
11	Liberale	92.095.000	1.241.932.573	723.603.572	2.057.631.145
8	Democrazia proletaria	92.095.000	1.241.932.573	526.257.143	1.860.284.716
8	Misto	92.095.000	—	526.257.143	618.352.143
	Componente parlamentare della SVP (3 iscritti al gruppo misto)	—	124.193.257	—	124.193.257
	Componente parlamentare della UV-ADP-PRI (1 iscritto al gruppo misto)	—	41.397.752	—	41.397.752
630	Totali ...	1.105.140.000	12.709.109.996	41.442.750.004	55.257.000.000

88A0206

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, riguardante: «Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza».

Si comunica che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 7 ottobre 1987, è stato registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1988 - Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 6.

88A0184

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 473.

Il decreto-legge 20 novembre 1987, n. 473, recante: «Copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 21 novembre 1987.

88A0226

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione della circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Anversa (Belgio). Determinazione della circoscrizione territoriale e della dipendenza del consolato di seconda categoria in Gand (Belgio).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Anversa (Belgio) è modificata come segue: le province di Anversa, Fiandra occidentale e Fiandra orientale.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato di seconda categoria in Gand (Belgio) è modificata come segue: la provincia della Fiandra orientale.

Art. 3.

Il consolato di seconda categoria in Gand è posto alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Anversa.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 31 dicembre 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

88A0167

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di ingegneria:

calcolo numerico e programmazione;
idraulica fluviale.

Facoltà di architettura:

estimo ed esercizio professionale.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lingue e letterature straniere:

geografia regionale;
dialettologia italiana.

Facoltà di ingegneria:

progetti di strutture.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura tedesca.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A0154

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1987 il dott. Anastasio Carucci, nato a Crispiano il 27 gennaio 1919 e residente in Bari, viale Ennio n. 2/E, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro Santa Fara a r.l., con sede in Altamura (Bari), in sostituzione del dott. Onofrio Vendola.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1987 il decreto di scioglimento in data 20 luglio 1987 adottato nei confronti della società cooperativa edilizia Major - Società cooperativa a r.l., costituita per rogito notaio avv. Domenico Galletta il 13 giugno 1972, repertorio n. 3400, reg. soc. n. 2150, tribunale di Sassari, con sede in Sassari, è revocato.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1987 il sig. Bartimmo Luigi, nato il 4 settembre 1940 a Rionero in Vulture ed ivi residente in piazza Fortunato n. 12, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Monte Vulture», con sede in Rionero di Vulture (Potenza), in liquidazione ex art. 2540 del codice civile, con precedente decreto in data 30 dicembre 1965 in sostituzione della sig.ra Ada Carmelo Avallone.

88A0168

MINISTERO DEL TESORO

N. 10

Corso dei cambi del 18 gennaio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1235,650	1235,650	1235,50	1235,650	1235,65	1235,57	1235,500	1235,650	1235,650	1235,65
Marco germanico	734 —	734 —	733,50	734 —	734 —	734,02	734,050	734 —	734 —	734 —
Franco francese	217,520	217,520	217,48	217,520	217,520	217,51	217,500	217,520	217,520	217,52
Fiorino olandese	653,390	653,390	653,55	653,390	653,39	653,40	653,420	653,390	653,390	653,39
Franco belga	35,144	35,144	35,13	35,144	35,144	35,13	35,135	35,144	35,144	35,14
Lira sterlina	2190,200	2190,200	2189 —	2190,200	2190,20	2190 —	2189,800	2190,200	2190,200	2190,20
Lira irlandese	1952,300	1952,300	1952 —	1952,300	1952,30	1952,35	1952,400	1952,300	1952,300	—
Corona danese	191,300	191,300	191,20	191,300	191,300	191,29	191,290	191,300	191,300	191,30
Dracma	9,232	9,232	9,23	9,232	—	—	9,228	9,232	9,232	—
E.C.U.	1516,900	1516,900	1516 —	1516,900	1516,90	1516,95	1517 —	1516,900	1516,900	1516,90
Dollaro canadese	959,400	959,400	959 —	959,400	959,40	959,45	959,500	959,400	959,400	959,40
Yen giapponese	9,487	9,487	9,48	9,487	9,487	9,48	9,487	9,487	9,487	9,48
Franco svizzero	899,600	899,600	899,50	899,600	899,60	899,62	899,650	899,600	899,600	899,60
Scellino austriaco	104,317	104,317	104,40	104,317	104,317	104,31	104,320	104,317	104,317	104,31
Corona norvegese	191,500	191,500	192 —	191,500	191,50	191,87	192,240	191,500	191,500	191,50
Corona svedese	204,100	204,100	203,80	204,100	204,10	204,10	204,100	204,100	204,100	204,10
FIM	301,800	301,800	301,75	301,800	301,80	301,93	302,070	301,800	301,800	—
Escudo portoghese	8,950	8,950	8,93	8,950	8,95	8,95	8,960	8,950	8,950	8,95
Peseta spagnola	10,822	10,822	10,82	10,822	10,822	10,82	10,821	10,822	10,822	10,82
Dollaro australiano	876 —	876 —	873,75	876 —	876 —	875,75	875,500	876 —	876 —	876 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 gennaio 1988

Dollaro USA	1235,575	Lira irlandese	1952,350	Scellino austriaco	104,318
Marco germanico	734,025	Corona danese	191,295	Corona norvegese	191,870
Franco francese	217,510	Dracma.	9,230	Corona svedese	204,100
Fiorino olandese	653,405	E.C.U.	1516,950	FIM	301,935
Franco belga	35,139	Dollaro canadese	959.450	Escudo portoghese	8,955
Lira sterlina	2190 —	Yen giapponese	9,487	Peseta spagnola	10,821
		Franco svizzero	899,625	Dollaro australiano	875,750

Media dei titoli del 18 gennaio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	95,300
» 9% » » 1976-91	94,500
» 10% » » 1977-92	95,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,325
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,400
» » » » EFIM 1-8-1988	100,900
» » » » 1- 2-1984/88	99,950
» » » » 1- 3-1984/88	99,900
» » » » 1- 4-1984/88	100,050
» » » » 1- 5-1984/88	100,325
» » » » 1- 6-1984/88	100,500
» » » » 1- 7-1983/88	101,075
» » » » 1- 8-1983/88	101 —
» » » » 1- 9-1983/88	101 —
» » » » 1-10-1983/88	101,225
» » » » 15- 7-1985/90	99,650
» » » » 16- 8-1985/90	99,325
» » » » 18- 9-1985/90	99,275
» » » » 18-10-1985/90	99,275
» » » » 1-11-1983/90	103,050
» » » » 18-11-1985/90	99,600
» » » » 1-12-1983/90	103,100
» » » » 18-12-1985/90	100,175
» » » » 1- 1-1984/91	103,400
» » » » 17- 1-1986/91	99,700
» » » » 1- 2-1984/91	103,150
» » » » 18- 2-1986/91	99,350
» » » » 1- 3-1984/91	101,875
» » » » 18- 3-1986/91	99,100
» » » » 1- 4-1984/91	101,875
» » » » 1- 5-1984/91	101,950
» » » » 1- 6-1984/91	102,125
» » » » 1- 7-1984/91	101,950
» » » » 1- 8-1984/91	101,525
» » » » 1- 9-1984/91	101,350
» » » » 1-10-1984/91	101,375
» » » » 1-11-1984/91	101,325
» » » » 1-12-1984/91	101,100
» » » » 1- 1-1985/92	101,025
» » » » 1- 2-1985/92	99,875
» » » » 18- 4-1986/92	98,850
» » » » 19- 5-1986/92	97,325
» » » » 18- 6-1986/93	96,325
» » » » 17- 7-1986/93	96,375
» » » » 19- 8-1986/93	96,950
» » » » 18- 9-1986/93	96,775
» » » » 1- 2-1985/95	99,975
» » » » 1- 3-1985/95	95,750
» » » » 1- 4-1985/95	95,125
» » » » 1- 5-1985/95	95,075
» » » » 1- 6-1985/95	95,125
» » » » 1- 7-1985/95	97,075
» » » » 1- 8-1985/95	96,750
» » » » 1- 9-1985/95	96,650
» » » » 1-10-1985/95	97,200
» » » » 1-11-1985/95	97,350
» » » » 1-12-1985/95	97,950

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96	98,675
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,325
» » » » 1- 2-1986/96	98,300
» » » » 1- 3-1986/96	97,450
» » » » 1- 4-1986/96	96,475
» » » » 1- 5-1986/96	96,200
» » » » 1- 6-1986/96	96,200
» » » » 1- 7-1986/96	96,650
» » » » 1- 8-1986/96	96,150
» » » » 1- 9-1986/96	96,375
» » » » 1-10-1986/96	96,250
» » » » 1-11-1986/96	96,325
» » » » 1-12-1986/96	97,250
» » » » 1- 1-1987/97	97,625
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	99,950
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,050
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,350
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,950
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,450
» » » 12,50% 1-10-1988	101,725
» » » 12,50% 1-11-1988	102,425
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,575
» » » 12,50% 1- 2-1989	103 —
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,025
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,575
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,100
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,500
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,250
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,400
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,425
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,050
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,325
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,175
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,425
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,725
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,025
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,875
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,350
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,075
» » » 10,50% 1- 7-1990	100,450
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,450
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,975
» » » 9,25% 1-10-1990	96,125
» » » 9,25% 1-11-1990	96,575
» » » 9,25% 1-12-1990	96,600
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,850
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,675
» » » 9,25% 1- 2-1992	95,600
» » » 9,15% 1- 3-1992	97,750
» » » 9,15% 1- 4-1992	97,025
» » » 9,15% 1- 5-1992	97,600
» » » 9,15% 1- 6-1992	97,750
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,850
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,600
» » » » 1983/90 11,50%	107,750
» » » » 1984/91 11,25%	108,500
» » » » 1984/92 10,50%	108,250
» » » » 1985/93 9,60%	104,750
» » » » 1985/93 9,75%	105,250
» » » » 1985/93 9,00%	103,450
» » » » 1985/93 8,75%	102,225
» » » » 1986/94 8,75%	102,350
» » » » 1986/94 6,90%	93,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M18018

MINISTERO DEL TESORO

N. 11

Corso dei cambi del 19 gennaio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1234,700	1234,700	1234,55	1234,700	1234,70	1234,75	1234,800	1234,700	1234,700	1234,70
Marco germanico	733,990	733,990	733,70	733,990	733,99	734 —	734,010	733,990	733,990	733,98
Franco francese	217,680	217,680	217,75	217,680	217,68	217,68	217,680	217,680	217,680	217,68
Fiorino olandese	653,570	653,570	653,58	653,570	653,57	653,59	653,610	653,570	653,570	653,57
Franco belga	35,146	35,146	35,14	35,146	35,146	35,14	35,149	35,146	35,146	35,14
Lira sterlina	2189,500	2189,500	2189 —	2189,500	2189,50	2189,50	2189,500	2189,500	2189,500	2189,50
Lira irlandese	1953,100	1953,100	1952 —	1953,100	1953,10	1952,75	1952,400	1953,100	1953,100	—
Corona danese	191,500	191,500	191,30	191,500	191,50	191,29	191,480	191,500	191,500	191,50
Dracma	9,207	9,207	9,21	9,207	—	—	9,205	9,207	9,207	—
E.C.U.	1517,500	1517,500	1516,50	1517,500	1517,50	1517,95	1517,300	1517,500	1517,500	1517,50
Dollaro canadese	959,550	959,550	959 —	959,550	959,55	959,60	959,650	959,550	959,550	959,55
Yen giapponese	9,540	9,540	9,55	9,540	9,54	9,53	9,538	9,540	9,540	9,54
Franco svizzero	901,340	901,340	900,75	901,340	901,34	901,47	901,600	901,340	901,340	901,34
Scellino austriaco	104,350	104,350	104,25	104,350	104,35	104,33	104,328	104,350	104,350	104,35
Corona norvegese	192,480	192,480	192,60	192,480	192,48	192,47	192,460	192,480	192,480	192,48
Corona svedese	204,340	204,340	204,20	204,340	204,34	204,31	204,290	204,340	204,340	204,35
FIM	302,020	302,020	302,10	302,020	302,02	302,06	302,100	302,020	302,020	—
Escudo portoghese	8,942	8,942	8,94	8,942	8,942	8,95	8,960	8,942	8,942	8,94
Peseta spagnola	10,816	10,816	10,815	10,816	10,816	10,81	10,821	10,816	10,816	10,81
Dollaro australiano	877,100	877,100	875,50	877,100	877,10	876,45	875,800	877,100	877,100	877,10

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 gennaio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1234,750
Marco germanico	734 —
Franco francese	217,680
Fiorino olandese	653,590
Franco belga	35,147
Lira sterlina	2189,500
Lira irlandese	1952,750
Corona danese	191,490
Dracma	9,206
E.C.U.	1517,400
Dollaro canadese	959,600
Yen giapponese	9,539
Franco svizzero	901,470
Scellino austriaco	104,339
Corona norvegese	192,470
Corona svedese	204,315
FIM	302,060
Escudo portoghese	8,951
Peseta spagnola	10,818
Dollaro australiano	876,450

Media dei titoli del 19 gennaio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	95,300
» 9% » » 1976-91	94,500
» 10% » » 1977-92	95,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,325
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,500
» » » » EFIM 1-8-1988	100,900
» » » » 1- 2-1984/88	99,950
» » » » 1- 3-1984/88	99,900
» » » » 1- 4-1984/88	100 —
» » » » 1- 5-1984/88	100,300
» » » » 1- 6-1984/88	100,700
» » » » 1- 7-1983/88	101,175
» » » » 1- 8-1983/88	101,125
» » » » 1- 9-1983/88	101,075
» » » » 1-10-1983/88	101,375
» » » » 15- 7-1985/90	99,650
» » » » 16- 8-1985/90	99,350
» » » » 18- 9-1985/90	99,225
» » » » 18-10-1985/90	99,250
» » » » 1-11-1983/90	103,100
» » » » 18-11-1985/90	99,675
» » » » 1-12-1983/90	103,325
» » » » 18-12-1985/90	100,150
» » » » 1- 1-1984/91	103,525
» » » » 17- 1-1986/91	99,700
» » » » 1- 2-1984/91	103,100
» » » » 18- 2-1986/91	99,375
» » » » 1- 3-1984/91	101,900
» » » » 18- 3-1986/91	99,125
» » » » 1- 4-1984/91	101,950
» » » » 1- 5-1984/91	102,050
» » » » 1- 6-1984/91	102,200
» » » » 1- 7-1984/91	101,825
» » » » 1- 8-1984/91	101,675
» » » » 1- 9-1984/91	101,375
» » » » 1-10-1984/91	101,400
» » » » 1-11-1984/91	101,350
» » » » 1-12-1984/91	101,025
» » » » 1- 1-1985/92	101,075
» » » » 1- 2-1985/92	99,900
» » » » 18- 4-1986/92	98,650
» » » » 19- 5-1986/92	97,275
» » » » 18- 6-1986/93	96,275
» » » » 17- 7-1986/93	96,250
» » » » 19- 8-1986/93	96,700
» » » » 18- 9-1983/93	96,275
» » » » 1- 2-1985/95	100,075
» » » » 1- 3-1985/95	95,500
» » » » 1- 4-1985/95	95,075
» » » » 1- 5-1985/95	95,025
» » » » 1- 6-1985/95	94,900
» » » » 1- 7-1985/95	97,025
» » » » 1- 8-1985/95	96,700
» » » » 1- 9-1985/95	96,600
» » » » 1-10-1985/95	97,225
» » » » 1-11-1985/95	97,275
» » » » 1-12-1985/95	97,950

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96	98,700
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,325
» » » » 1- 2-1986/96	98,300
» » » » 1- 3-1986/96	97,400
» » » » 1- 4-1986/96	96,425
» » » » 1- 5-1986/96	96,100
» » » » 1- 6-1986/96	96,125
» » » » 1- 7-1986/96	96,425
» » » » 1- 8-1986/96	96,100
» » » » 1- 9-1986/96	96,325
» » » » 1-10-1986/96	96,250
» » » » 1-11-1986/96	96,400
» » » » 1-12-1986/96	97,450
» » » » 1- 1-1987/97	97,625
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	99,900
» » » 12,50% 1- 2-1988	100 —
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,300
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,650
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,350
» » » 12,50% 1-10-1988	101,800
» » » 12,50% 1-11-1988	102,300
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,500
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,900
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,950
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,600
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,050
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,600
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,200
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,450
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,350
» » » 9,15% 1- 3-1990	96,900
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,325
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,350
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,425
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,725
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,050
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,825
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,300
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,075
» » » 10,50% 1- 7-1990	100,475
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,625
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,075
» » » 9,25% 1-10-1990	96,225
» » » 9,25% 1-11-1990	96,500
» » » 9,25% 1-12-1990	96,550
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,875
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,650
» » » 9,25% 1- 2-1992	95,525
» » » 9,15% 1- 3-1992	97,325
» » » 9,15% 1- 4-1992	96,800
» » » 9,15% 1- 5-1992	97,575
» » » 9,15% 1- 6-1992	97,525
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,450
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,625
» » » » 1983/90 11,50%	107,800
» » » » 1984/91 11,25%	108,500
» » » » 1984/92 10,50%	108,150
» » » » 1985/93 9,60%	105 —
» » » » 1985/93 9,75%	105,800
» » » » 1985/93 9,00%	103,550
» » » » 1985/93 8,75%	102,175
» » » » 1986/94 8,75%	102,200
» » » » 1986/94 6,90%	93,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M19018

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° agosto 1990, al portatore

A norma del decreto ministeriale 25 luglio 1987 (art. 7), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1987, si rende noto che il 22 gennaio 1988 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° agosto 1990.

88A0188

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazione di presidio medico-chirurgico

Si comunica che con decreto ministeriale n. 692/R in data 16 dicembre 1987, è stata revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Iodosan cerotto spray della ditta Dr. L Zambeletti S.p.a., codice fiscale 03524320151, con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Si richiama all'attenzione dell'azienda produttrice, che il prodotto di cui è stata revocata la registrazione deve essere ritirato subito dal commercio e, con effetto immediato non può essere oggetto di vendita.

88A0186

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione di alcune associazioni nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1987 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata Associazione produttori Pachino Rosolini ortofrutticoli, agrumicoli A.P.Pac.Ros., con sede in Siracusa, viale Terracati, 98, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 147 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1987 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata «A.S.O.A. - Associazione fra produttori ortofrutticoli ed agricoli», con sede in Aversa (Caserta), via Michelangelo, palazzo Salce, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 144 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1987 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata «A.S.P.A.O. - Associazione siciliana produttori agrumicoli ortofrutticoli», con sede in Paternò, piazza Regina Elena, 24, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 145 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1987 è stata accertata la sussistenza nell'associazione regionale tra produttori ortofrutticoli campani - Aspor Campana, con sede in Nocelleto di Carinola, contrada San Vito, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 148 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1987 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata «C.A.S.O.R. - Confcooperative associazione sud ortofrutticola regionale», con sede in S. Calogero (Catanzaro), contrada Sciordella, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 146 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

88A0194

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il CIPI con deliberazione adottata nella seduta del 2 dicembre 1987 ha ammesso alle agevolazioni del fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

ACCIAIERIE VENETE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo integrale per la produzione in continuo di billette laminate.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Riviera Francia 9, frazione Camin (Padova).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 7.602.067.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

ALBERTI VITTORIO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: macchine a controllo numerico, ad altissima produttività per la lavorazione di pannelli di legno impiegati nell'industria del mobile.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 luglio 1987

Luogo di esecuzione: Cernusco sul Naviglio (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 661.213.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 aprile 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

ALTA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: elementi strutturali in resina termoindurente rinforzata.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Pisticci (Matera).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.495.800.000 di cui L. 299.160.000 da imputarsi alla quota nord e L. 1.196.640.000 da imputarsi alla quota sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

ASTER - ASSOCIATE TERMOIMPIANTI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema integrato per la gestione automatizzata della preventivazione, progettazione e realizzazione di opere di ingegneria, quale innovazione di processo nel campo dell'impiantistica meccanica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 4.572.400.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 giugno 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

BARILLA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: miglioramento della qualità, della durabilità ed aumento della produttività nelle paste alimentari, nei dolci, nei prodotti da forno e nelle conserve con innovazione di processi e di prodotti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Parma.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 3.841.650.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

BIFRANGI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo di fucinatura a caldo «ad alta precisione» con elevata produttività.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 luglio 1987

Luogo di esecuzione: Mussolente (Vicenza).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.911.768.00.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1990.

BLM S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto nel campo delle macchine per la lavorazione di tubi, fili e profilati, caratterizzata dalla costituzione di isole flessibili di lavorazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Cantù (Como).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 703.125.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

BOLZONI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: caricatore automatico per veicoli furgonati e per cassonetti di raccolta di rifiuti solidi urbani.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Piacenza.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a lire 517.519.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 luglio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

ELBA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo e di prodotto per la realizzazione di un nuovo sistema alternativo di distribuzione e combustione del gas in apparecchi di cottura per uso domestico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Bassano del Grappa (Vicenza).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.874.807.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 4 aprile 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

ELETTRORAVA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione flessibile in macchine equilibratrici mediante sistemi modulari.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Venaria (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 240.847.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

ENICHEM SYNTHESIS S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto e di processo nel campo dei ritardanti di fiamma.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: S. Donato Milanese (Milano) - Ravenna.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.334.150.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1989.

EUROMAC S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema flessibile di sezionatura e squadratura per la fabbricazione del mobile.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Pontassieve (Firenze).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 520.546.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 ottobre 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

FEINROHREN S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di nuove tecnologie nei sistemi di trafilatura dei tubi di rame con mandrino flottante.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Lumezzane (Brescia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 679.050.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

G.D. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto nel campo dei sistemi di confezionamento per l'industria del tabacco, con possibili applicazioni anche nel settore alimentare.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Bologna.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 6.557.512.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 21 febbraio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

GEM ELETTRONICA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo impianto radar di navigazione marittima dotato di maggiori capacità operative rispetto al radar tradizionale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Acquaviva Picena (Ascoli Piceno).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 306.527.000, da imputarsi alla quota sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

IMES S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica di processo riguardante la forgiatura automatica finalizzata a ridurre l'intervento umano e ad evitare la ripresa meccanica dei pezzi forgiati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Sumirago (Varese).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.135.799.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1988.

INDEX S.P.A. TECNOLOGIE IMPERMEABILI, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo sulla produzione di membrane impermeabilizzanti con caratteristiche chimiche altamente innovative tramite l'intervento di apparecchiature elettroniche.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Castel d'Azzano (Verona).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 1.132.928.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 marzo 1989.

INTERCOS ITALIANA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo e di prodotto nel campo dei coloranti e delle loro miscele utilizzati nella cosmetica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Gorgonzola - Agrate Brianza (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.868.300.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1989.

ITALIANA OLII E RISI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni di processo sotto forma d'automazione degli impianti e di organizzazione della produzione mediante un sistema integrato basato su calcolatori elettronici, nel campo della lavorazione della soja.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Ravenna - Porto Marghera - Aprilia (Latina).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 24.308.860.000 di cui L. 19.447.088.000 da imputarsi alla quota nord e L. 4.861.772.000 da imputarsi alla quota sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 31 marzo 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1990.

LA MAGONA D'ITALIA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: impianto di ricottura in continuo di laminati d'acciaio sottili destinati al mercato dell'imballaggio metallico e laminati a freddo sottili.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Piombino (Livorno).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 5.431.344.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1987.

MARBO ITALIA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi agenti di distacco per materie plastiche con riduzione o eliminazione delle caratteristiche di nocività ed infiammabilità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Poliano Milanese (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 626.442.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1989.

MARIO PINTO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: mandrini autocentranti per sistemi di produzione, dotati di dispositivi di regolazione continua della forza di bloccaggio e controllati da computer.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Torino.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 688.590.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1988.

M.E.I. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica di prodotto consistente nella realizzazione di una struttura modulare con elementi integrati per quadri di comando motori.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: S. Giuliano Milanese (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 453.881.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

METALMECCANICA PLAST S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica di processo consistente nella realizzazione di un centro di lavoro automatico finalizzato allo stampaggio di articoli plastici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Bulgaro Grasso (Como).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 1.155.277.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 gennaio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1988.

OFFICINE DI CARTIGLIANO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: essiccatoio per pelli conciate ad alta frequenza esente da disturbi radio-frequenza.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Cartigliano (Vicenza).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a lire 309.359.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

PIETRO BARIGELLI & C. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo e prodotto - nuova generazione di macchine operatrici agricole a trasmissione idrostatica su quattro ruote motrici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Strade di Cingali (Macerata).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 746.762.000.

Ammortamento: dieci anni oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 20 luglio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 20 aprile 1988.

PIOVAN S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione integrale e integrata del processo di lavorazione con presse ad iniezione, a soffiaggio e/o con estrusori di tecnopolimeri e materie termoplastiche in genere.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: S. Maria di Sala (Venezia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 898.956.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

SAN GREGORIO S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Innovazione tecnologica consistente nella realizzazione di un nuovo processo volto alla produzione di cilindri e rulli di laminazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: San Macario di Samarate (Varese).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a lire 287.487.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 26 febbraio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 26 febbraio 1989.

SIRIC S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione nei processi di produzione di anidride ftalica e resine poliesteri.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Rovereto (Trento).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.485.450.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

SPAC S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica di processo e di prodotto consistente nella realizzazione di impianti polivalenti per la produzione, torcitura e testurizzazione di filati naturali, artificiali e sintetici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Casalmoro (Mantova).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a lire 491.172.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 ottobre 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

TINTORIA SUBALPINA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi sistemi automatici in cicli di lavorazione della tintostamperia per tessuti di seta, lana, poliestere.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Como.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.359.044.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

VITALI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica di prodotto consistente nella realizzazione di una pressa oleodinamica con sistema computerizzato di comando e controllo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 luglio 1987.

Luogo di esecuzione: Lecco (Como).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 812.520.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero, dell'industria del commercio e dell'artigianato comunicherà al C.I.P.I. l'attuazione di detta condizione.

Inoltre, il C.I.P.I. ha approvato le seguenti modifiche a programmi precedentemente ammessi alle agevolazioni del fondo:

Delibera adottata dal C.I.P.I. in data 8 giugno 1983 e modificata in data 20 dicembre 1984 e 19 giugno 1985, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Enichem sintesi S.p.a. concernente: materiali per usi speciali: resine sintetiche.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Enichem synthesis S.p.a.

Delibera adottata dal C.I.P.I. in data 8 giugno 1983 e modificata in data 20 ottobre 1984 e 19 giugno 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Enichem sintesi S.p.a. concernente: innovazione nel campo dei prodotti biologicamente attivi.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Enichem synthesis S.p.a.

Delibera adottata dal C.I.P.I. in data 28 marzo 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Vinal S.p.a., concernente: innovazione tecnologica per l'utilizzazione di fonti rinnovabili di carbonio per la produzione di etanolo e di farine proteiche per uso umano.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Gist Brocades S.p.a.

Delibera adottata dal C.I.P.I. in data 19 maggio 1983 e modificata in data 19 giugno 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Tecnomax S.r.l. concernente: prodotti vernicianti a bassa emissione di solventi.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Casco Nobel S.r.l.

Delibera adottata dal C.I.P.I. in data 14 ottobre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Morando impianti S.p.a., concernente: sviluppo di sistemi per il controllo e l'automazione integrale del processo di produzione di laterizi, con rilevante riduzione dei consumi energetici.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Morando impianti - Impianti per l'industria dei materiali da costruzione S.p.a.

Delibera adottata dal C.I.P.I. in data 11 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Solari & C. Udine S.p.a., concernente: innovazione tecnologica nei sistemi utilizzanti di displays elettromeccanici per l'informazione sul traffico aereo e terrestre e loro integrazione con altri sistemi informativi e gestionali esistenti presso gli enti utilizzatori.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Solari Udine S.p.a.

Delibera adottata dal C.I.P.I. in data 1° agosto 1985 in ordine ai programmi di innovazione tecnologica presentati dalla società Zanussi elettrodomestici S.p.a., concernente: «Sistemi flessibili per processi di fabbricazione e controllo automatizzati ed integrati per apparecchiature elettrodomestiche di cottura» e «Innovazione di processo con ricorso a sistemi elettronici di controllo e a sistemi robotizzati, per la produzione di frigoriferi e congelatori».

Modifica da apportare: intestazione dei programmi alle società Industrie Zanussi S.p.a.

Delibera adottata dal C.I.P.I. in data 19 settembre 1985 in ordine ai programmi di innovazione tecnologica presentati dalla società Zanussi elettrodomestici S.p.a., concernenti: «Nuovi processi per la produzione di lavastoviglie» e «Processi innovativi per la fabbricazione flessibile di lavabiancheria ed essiccatori, ottenuti mediante impiego di automazione industriale e di sistemi elettronici di controllo».

Modifica da apportare: intestazione dei programmi alle società Industrie Zanussi S.p.a.

Delibera adottata dal C.I.P.I. in data 28 marzo 1985 e modificata in data 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Fin Somet S.p.a., concernente: inserzione 2000. Applicazione di avanzati sistemi elettronici computerizzati per la realizzazione di un tipo di telaio tessile ad alto grado di automazione e ad alta produttività.

Modifica da apportare: nome dell'impresa: Somet - Società meccanica tessile S.p.a.

Delibera adottata dal C.I.P.I. in data 12 febbraio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Aeritalia - Società aerospaziale italiana S.p.a., concernente: applicazione di materiali compositi ceramici a motori a turbina.

Modifica da apportare: in applicazione del punto 3 della delibera del C.I.P.I. del 13 febbraio 1987, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa comunicazione al C.I.P.I., provvederà, all'atto della stipulazione del contratto, ad adeguare l'ammontare dell'intervento, fino al tetto massimo dell'80% dei costi ammessi, in conseguenza dell'avvenuto inserimento del programma, o di parte di esso, nell'iniziativa Eureka di cooperazione internazionale.

Delibera adottata dal C.I.P.I. in data 12 febbraio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Aeritalia - Società aerospaziale italiana S.p.a., concernente: velivolo anfibio per protezione ambientale, pattugliamento e trasporto.

Modifica da apportare: in applicazione del punto 3 della delibera del C.I.P.I. del 13 febbraio 1987, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa comunicazione al C.I.P.I., provvederà, all'atto della stipulazione del contratto, ad adeguare l'ammontare dell'intervento, fino al tetto massimo dell'80% dei costi ammessi, in conseguenza dell'avvenuto inserimento del programma, o di parte di esso, nell'iniziativa Eureka di cooperazione internazionale.

Delibera adottata dal C.I.P.I. in data 12 febbraio 1987 e modificata in data 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Aeritalia - Società Aerospaziale Italiana S.p.a., concernente: progetto Eurofar.

Modifica da apportare: in applicazione del punto 3 della delibera del C.I.P.I. del 13 febbraio 1987, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa comunicazione al C.I.P.I., provvederà, all'atto della stipulazione del contratto, ad adeguare l'ammontare dell'intervento, fino al tetto massimo dell'80% dei costi ammessi, in conseguenza dell'avvenuto inserimento del programma, o di parte di esso, nell'iniziativa Eureka di cooperazione internazionale.

Delibera adottata dal C.I.P.I. in data 12 febbraio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Aeritalia - Società aerospaziale italiana S.p.a., concernente: innovazione, automazione ed integrazione dei processi tecnico-produttivi e delle metodologie informatiche associate.

Modifica da apportare: in applicazione del punto 3 della delibera del C.I.P.I. del 13 febbraio 1987, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa comunicazione al C.I.P.I., provvederà, all'atto della stipulazione del contratto, ad adeguare l'ammontare dell'intervento, fino al tetto massimo dell'80% dei costi ammessi, in conseguenza dell'avvenuto inserimento del programma, o di parte di esso, nell'iniziativa Eureka di cooperazione internazionale.

88A0133

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 6564 del 30 dicembre 1987, la giunta regionale ha revocaato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Coperativa edilizia La Speranza soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 14 dicembre 1977, per rogito notaio dott. Renato Pirolo di Cervignano del Friuli ed ha nominato commissario governativo, fino al 30 giugno 1988 l'avv. Aurelio Bossi con studio in Udine, via Ungheria, 56.

Con deliberazione n. 6566 del 30 dicembre 1987, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Istituto per la ricerca applicata ed il razionale impiego delle materie prime - So.Co.Ri. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ursinis di Buia (Udine), costituita il 7 marzo 1980, per rogito notaio dott. Giulio Flora di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il prof. Silverio Quala, con studio in Gorizia, via Tommaso Grossi n. 13.

Con deliberazione n. 6567 del 30 dicembre 1987, la giunta regionale ha sciolto d'uffficio, ex art. 2544, la cooperativa «Latteria coop. Turnaria di Taipana - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taipana (Udine), costituita il 1° agosto 1937 per rogito notaio dott. Bruno Privileggio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giancamillo Tavano con studio in Udine, via Marco Volpe, 27.

Con deliberazione n. 6568 del 30 dicembre 1987, la giunta regionale ha sciolto d'uffficio, ex art. 2544, la «Latteria sociale di S. Vito al Torre - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Vito al Torre (Udine), costituita l'8 marzo 1974 per rogito notaio dott. Livio Rubini di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giancamillo Tavano con studio in Udine, via Marco Volpe, 27.

Con deliberazione n. 6569 del 30 dicembre 1987, la giunta regionale ha sciolto d'uffficio, ex art. 2544, la «Cartoccio Alta Val Torre - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lusevera (Udine), costituita il 16 settembre 1977 per rogito notaio dott. Vito Erasmo Dimita di S. Daniele del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore il sig. Massimo Nichiarelli residente in Pasian di Prato, frazione Passons, via Villalta n. 13.

88A0195

REGIONE MARCHE

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che la ditta Sagma (Società acqua Gallo minerale amandolese), con decreto del presidente della giunta Marche 22 settembre 1987, n. 13974, è stata autorizzata all'imbottigliamento ed alla vendita dell'acqua minerale «Madonna dell'Ambro» di Montefortino (Ascoli Piceno) addizionata di anitride carbonica in contenitori di vetro cc 900, cc 450.

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto succitato, ed i recipienti dell'acqua minerale «Madonna dell'Ambro», non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti.

Si comunica che il comune di Maceratafeltria (Pesaro), con decreto del presidente della giunta Marche 22 settembre 1987, n. 13972, è stato autorizzato all'uso terapeutico dell'acqua minerale sulfurea «Acqua sulfurea I» (terapia inalatoria ed insufflatoria per malattie non congestizie di competenza otorinolaringoiatrica e dell'apparato respiratorio).

Si comunica che la società «Mati S.p.a.», con sede in Pesaro, via Marsala n. 28, con decreto del presidente della giunta Marche 25 novembre 1987, n. 17119, è stata autorizzata a mettere in vendita, per uso bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Val di Meti» in contenitori P.V.C. da 2 lt, 1,5 lt, 1 lt, 1/2 lt, prodotti con granuli di base vitro BT/I della E.V.C. «European Vinjls Corporation (Italia) S.p.a. di Milanofiori», Assago (Milano).

Si comunica che la ditta Balboni Ivo residente in Mombaroccio (Pesaro), piazza Baroccio n. 11, con decreto del presidente della giunta Marche 4 dicembre 1987, n. 17784, è stata autorizzata a mettere in vendita, per uso bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Santhè» in contenitori Tetrabrik-Tetrapack, della capacità di un litro, per acqua minerale naturale come sgorga dalla sorgente.

88A0196

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici *Via Dante*, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221